



COMUNE DI MONTEGABBIONE

(Provincia di Terni)

ORDINANZA N. 1 del 20 febbraio 2021

IL SINDACO

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di gestione e sanità pubblica;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 11 marzo 1998, n. 112, in materia di interventi di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale";

Visto lo Statuto del Comune di Montegabbione;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 con la quale lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 30 aprile 2021;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021» Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Visto il decreto 6 agosto 2020 n.87 del Ministero dell'Istruzione: "Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19";

Vista la Circolare del Ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 COVID 19, concernete "Indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena";

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 644 del 08/01/2021 avente per oggetto: "Indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV-2 in Unione europea/Spazio Economico Europeo (UE/SEE): misure di prevenzione per i viaggiatori e sorveglianza di laboratorio";

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot. N. 3787 del 31/01/2021 avente per oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;

Vista la comunicazione dell’Azienda Usl Umbria 2 con la quale sono stati segnalati 2 casi di positività riconducibili ad alunni che frequentano le scuole di Montegabbione;

Considerato altresì che l’Azienda Usl Umbria 2 tramite contatto telefonico ha annunciato la volontà di eseguire nella giornata di lunedì 22 febbraio 2021 uno screening di tutti gli alunni delle scuole di Montegabbione consigliando di sospendere l’attività didattica in presenza fino all’esito dei tamponi;

Ritenuto necessario provvedere alla adozione di misure idonee alla tutela della salute al fine di limitare la diffusione della malattia;

Considerato che sussiste l’urgenza di tutelare con tempestività la salute della popolazione;

Ritenuto pertanto opportuno sospendere le attività didattiche dei servizi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, dal giorno 22/02/2021 al giorno 23/02/2021 compresi;

Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l’adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

Per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio;

ORDINA

La sospensione dell’attività didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado dal giorno 22/02/2021 al giorno 23/02/2021 compresi;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all’Albo Pretorio comunale;

La trasmissione della presente ordinanza a:

Istituto Omnicomprensivo “Raffaele Laporta”

Prefettura di Terni

Alla Regione Umbria

Azienda Usl Umbria 2

AVVISA

Altresì che ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, l’interessato ha facoltà di proporre ricorso giurisdizionale al TAR dell’Umbria entro sessanta giorni dalla sua notificazione ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla sua notificazione.

Il Sindaco
Fabio Roncella

